

CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia Titolo VI - Del matrimonio

Art. 116 Matrimonio dello straniero nella Repubblica.

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio [preleggi 17] nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli [articoli 85, 86, 87](#), numeri 1, 2 e 4, [88](#) e [89](#).

Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice [c.c. [43](#), [93](#)] .